COMUNE DI IMPERIA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento contiene le norme per attuare quanto è previsto dalla legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico “, dai decreti attuativi da essa richiamati e dalla legge regionale 20/03/1998, n. 12 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

2. Il regolamento è adottato dal Comune di Imperia in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 447/1995 e dall’art. 6, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 12/1998.

3. In particolare, le norme del presente regolamento disciplinano il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento delle attività all’aperto e di quelle temporanee di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 12/1999.

Art. 2
(Definizioni)

1. Fatte salve le definizioni già previste dell'art.2, comma 1, della Legge 26/10/1995, n. 447, ai fini delle presenti norme le denominazioni che seguono hanno i seguenti significati:
A) ATTIVITA' AGRICOLA TEMPORANEA: attività svolta con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitanti, per l'utilizzo, di un provvedimento espresso di autorizzazione, esercitata per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente;
B) ATTIVITA' TEMPORANEA: qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
C) CANTIERE: complesso degli impianti e delle attrezzature per la costruzione e riparazione di edifici, strade ed assimilabili;
D) ATTIVITA’ ALL’APERTO: Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come anche le attività di pulizia di spazi verdi privati. Le attività sportive svolte all'aperto, agonistiche o ricreative.
E) MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito. ovvero che si svolgano in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa. La manifestazione a carattere temporaneo, se svolta nell'ambito di un sito all'uopo attrezzato costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio, deve essere diversa dall’attività principale di pubblico esercizio che in quella sede si svolge abitualmente e viene considerata “*all'aperto*”, nel caso in cui le caratteristiche morfologiche del sito permettono la libera propagazione di emissioni sonore all'esterno dei locali.
F) ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA: qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello equivalente di pressione sonora [L_{Aeq}] ponderato A ad 1 metro di distanza dalla sorgente, superiori a 80 dBA;
G) PERIODO ESTIVO: arco temporale compreso tra il 1°giugno ed il 30 settembre;

H) PERIODO INVERNALE: arco temporale compreso tra il 1°ottobre ed il 31 maggio.
I) PERIODO DIURNO: arco temporale compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00;
L) PERIODO NOTTURNO: arco temporale compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo;
M) ATTIVITA' RUMOROSA NON TEMPORANEA: qualsiasi altra attività rumorosa diversa da quella indicata alla lettera F ma in ogni caso atta a modificare il clima acustico del luogo (quali ad esempio, nel caso di pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, scuole di danza e simili). Come previsto dal Testo Unico in materia di Commercio (T.U.C.), pubblicato sul B.U. della Regione Liguria n. 1 in data 02 gennaio 2007, i pubblici esercizi che svolgono attività di intrattenimento, ad eccezione di quanto previsto dall'art 62 del T.U.C., dovranno predisporre, in sede di autorizzazione, adeguata perizia tecnica di impatto acustico che dimostri il rispetto dei valori limiti previsti dalla Legge 447/1995 e definiti agli articoli 2, 3 e 4 dal D.P.C.M. 14/11/1997. Per tali attività non si applica, salvo episodici e circostanziati casi (concerti o manifestazioni particolari), la facoltà di deroga riportata nel presente Regolamento.

N) ATTIVITÀ ACCESSORIE ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE: attività accessorie all'attività di somministrazione come previste dall'art. 62 del T.U.C. (L.R. n. 1/2007) e nei limiti di cui all'art. 9 dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 25.09.2008, per le quali non è applicabile la facoltà di deroga dei limiti del D.P.C.M. 14/11/1997 .

O) ATTIVITÀ NON ACCESSORIE ALLA SOMMINISTRAZIONE: pubblici intrattenimenti e/o pubblici spettacoli non ricompresi nella precedente lettera N) e pertanto soggetti a licenza di P.S., che possiedano le caratteristiche di attività rumorosa temporanea di cui alla lett. F) del presente articolo, per le quali è prevista la facoltà di deroga dei limiti del D.P.C.M. 14/11/1997, ma sempre nel rispetto di quanto prescritto dal presente Regolamento.

Art. 3

(Suddivisione del territorio comunale)

1. Il Comune di Imperia si è dotato della classificazione acustica del territorio. Essa è stata adottata in prima istanza con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 20-11-2001 e successivamente aggiornata ed integrata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n, 52 del 30-09-2008. Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 17-11-2009 si aggiornava e si integrava il Piano di Zonizzazione Acustica (P.Z.A.) approvato dalla Giunta Provinciale di Imperia con Deliberazione n.17 del 13-01-2010
La cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio comunale è consultabile presso gli uffici comunali o sul sito del comune www.comune.imperia.it .

2. Le modificazioni alla classificazione acustica comunale dovranno basarsi sui criteri base definiti dalla Regione Liguria (art, 4, comma 1, lettera a, legge n. 447/1995).

3. L'elenco delle aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo mobile o all'aperto di cui al comma precedente può essere modificato, con atto del Consiglio Comunale, entro il 1° aprile di ogni anno. Il Consiglio Comunale ne definirà anche la decorrenza.

4. Il Consiglio Comunale, col medesimo atto, può indicare per ogni sito ritenuto potenzialmente critico, in relazione al numero e all'entità delle istanze di cui all'art. 9 del presente regolamento i criteri di accoglimento delle istanze al fine di consentire il rilascio coordinato delle autorizzazioni.

TITOLO II

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'APERTO E TEMPORANEE

Art. 4

1. Per le attività rumorose svolte all'aperto di cui alla lettera D dell'art. 2 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 12/1998, devono essere adottati adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni acustiche. La dislocazione, l'utilizzo e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature, degli

attrezzi e delle macchine di ogni genere devono garantire la massima riduzione del disturbo.
Ad eccezione degli impianti di compattamento di rifiuti solidi urbani installati in modo permanente, le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani può essere svolta dalle ore 5.00 alle ore 24.00 escluso festivi, in deroga ai limiti di zona nel limite massimo di immissione pari a 70 dBA, escludendo l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale. Possono essere autorizzati altresì orari differenti ovvero il turno notturno, previa domanda circostanziata con descrizione delle cause eccezionali e inderogabili che inducono un prolungamento del servizio.

2. Per le attività sportive sia agonistiche che ricreative svolte all'aperto in impianti fissi di cui all'art. 12, comma 4, della L.R. n. 12/1998, qualora le stesse comportino il superamento dei limiti di cui all'art. 2 della Legge 447/95, il limite massimo di immissione, misurato in prossimità dell'edificio più esposto, non può nelle condizioni di massimo disturbo superare i 70 dB(A) di immissione limitatamente all'intervallo dalle ore 09.00 fino alle ore 22,00 nel periodo invernale ovvero fino alle ore 24,00 nel periodo estivo, escludendo l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale

Art. 5

(Orari dei cantieri)

1. L'attività dei cantieri è svolta nei giorni feriali, con divieto la domenica e nei giorni festivi, con la seguente articolazione territoriale e periodale:
A) PERIODO INVERNALE (1°ottobre-31 maggio)
a) AREA Classe I: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
b) RESTANTE TERRITORIO COMUNALE dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore19,00

B) PERIODO ESTIVO (1°giugno-30 settembre)
a) AREA Classe I: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
b) RESTANTE TERRITORIO COMUNALE dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 19,00

2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (Es.: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento), ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, dovranno essere preventivamente assentite per essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi.

3. Ai cantieri relativi ad attività di ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche, elettriche condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, previa comunicazione all'ufficio competente prima dell'inizio dei lavori. L'ufficio competente provvederà tempestivamente a comunicare eventuali dinieghi all'ente di erogazione del servizio di pubblica utilità**.**

4. I cantieri relativi ad opere pubbliche la cui ritardata realizzazione può costituire lesione del pubblico interesse, potranno essere autorizzati in deroga agli orari di cui ai precedenti nonché l'obbligo di previsione di particolari cautele, nelle prime ore pomeridiane del periodo estivo, preordinate alla minimizzazione del disturbo.

5. Per le opere pubbliche concernenti lavori ferroviari, autostradali e stradali, servizi pubblici potrà essere autorizzato anche il lavoro in orario notturno.

6. Per motivazioni eccezionali, contingenti e documentabili, potrà essere autorizzato anche lo svolgimento dell'attività di cantiere in giornata domenicale o festiva, ferme restando le prescrizioni temporali previste dal precedente comma.

Art. 6

(Limiti di emissione sonora all'interno dei cantieri e relative prescrizioni)

1. All'interno dei cantieri, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1°, lett.g), della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altro tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non potrà essere mai superato il valore limite LAeq = 75 dB(A), con tempo di misura (TM) $\geq$ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

3. Per le opere di ristrutturazione interna o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A). con tempo di misura (TM) $\geq$ 10 minuti, misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

4. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in grado di garantire il rispetto dei limiti di orari, di cui all'art. 5, o di rumore, di cui ai commi precedenti, devono chiedere specifica deroga.

5. In caso di deroga non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

6. Per contemperare le esigenze dei cantieri con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo:
a) di dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
b) di dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e di fine lavori.

Art. 7

(Autorizzazione per l'attività di cantiere)

1. Le attività di cantiere che si svolgeranno nel rispetto degli orari, di cui all'art. 5, e dei limiti di zona secondo il DPCM 14/11/1997, non sono soggette ad autorizzazione. In questi casi il Direttore dei Lavori o il titolare dell'impresa comunicano, in sede di comunicazione di inizio lavori, la durata dei lavori, gli orari e i limiti di zona, di cui al DPCM 14/11/1997, che verranno rispettati durante tutte le fasi dell'attività.

2. Le attività rumorose di cantiere che, non potendo rispettare i limiti di zona previsti dal DPCM 14/11/1997, si svolgeranno altresì nel rispetto dei limiti di rumore di cui al precedente art. 5, sono soggette ad autorizzazione da richiedere almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'Allegato nr.1 (procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 della DGR n. 2510 del 18/12/1998). L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

3. Le attività di cantiere di cui al precedente art. 6, comma 4, devono presentare domanda, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, con le modalità previste dall'Allegato nr.2, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa eventuale acquisizione del parere dell' ARPAL, entro 20 giorni dalla richiesta. E' fatto obbligo di detenere l'autorizzazione presso il cantiere edile, a disposizione dell'Autorità di controllo che ne fa richiesta.

4. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture è richiesta la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente, ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

5. L'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è indicato nell'allegato nr.5.

6. L'importo per il rimborso delle spese di istruttoria relative al rilascio dell'autorizzazione da versare al Comune di Imperia Servizio Tesoreria viene stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 8

(Attività agricole e di giardinaggio)

1. Le attività agricole a carattere temporaneo o stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non soggiacciono a limiti temporali e modali di esercizio.

2. L'uso dei dissuasori sonori denominati “cannoncini sonori antistormo” è consentito nel rispetto dei limiti sotto indicati: a) utilizzo del dispositivo: è ammesso dall'alba al tramonto con cadenza di sparo $\geq$ 3 minuti. Nel periodo estivo, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, ne è inibito l'utilizzo. b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca da sparo non orientata verso fabbricati ad uso residenziale e, comunque, mai ad una distanza inferiore a 100 metri.

3. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei limiti sotto indicati:

a) utilizzo del dispositivo: è fatto divieto di impiego dalle ore 23 alle ore 6 successive, salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e, comunque, mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati ad uso residenziale, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti al consorzio;
c) periodo di utilizzo del dispositivo: dal 1°april e a 30 ottobre.

4. L'uso di macchine o impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

5. Fermi restando i suddetti limiti di orario, le macchine e gli impianti per lavori di giardinaggio devono essere conformi alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature.

Art. 9

(Limiti di emissione sonora delle manifestazioni)

1. Le manifestazioni devono rispettare i limiti indicati nella seguente tabella:
Tabella n. 1

Categoria	*Tipologia di Manifestazione*	*Afflusso atteso in numero persone*	*Durata Max in ore*	*Limite in facciata LAeq*
1	Concerti – manifestazioni all'aperto	>1000	4	80
2	Concerti – manifestazioni al chiuso in strutture non dedicate	>1000	4	70
3	Concerti – manifestazioni all'aperto	>200	4	75
4	Concerti – manifestazioni all'aperto	<200	4	70

2. Le attività temporanee di intrattenimento negli esercizi pubblici le cui emissioni sonore, in termini di

livello equivalente di pressione sonora ponderato A [Leq(A)], misurato in facciata all'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non potranno superare i valori limite massimi di immissione nella seguente articolazione :
nelle serate feriali dalle 20:30 alle ore 01:00 valore limite massimo di immissione 70 dB(A)
Esclusivamente nelle serate di venerdì, sabato, domenica e nonché nelle serate festive e prefestive dalle ore 20:30 alle ore 01:00 – valore limite massimo di immissione 70 dB(A)
dalle ore 01:01 alle ore 02:00 valore limite massimo di immissione 65 dB(A).
L'esecuzione delle suddette attività, nel numero previsto dall'art. 10 comma 5, potrà essere svolta per non più di cinque sere alla settimana e comunque dovrà cessare tassativamente agli orari previsti.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dal P.Z.A. alle attività temporanee di intrattenimento negli esercizi pubblici di cui al precedente comma il titolare o legale rappresentante dell'attività dovrà presentare al Servizio Ambiente del Comune una richiesta in bollo di autorizzazione in deroga nella quale dovrà essere dichiarato quanto segue :

- dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante responsabile dell'attività;
- attività principale;
- descrizione dell'attività temporanea, con specificazione delle apparecchiature utilizzate;
- durata dell'attività temporanea ed articolazione temporale, giornaliera e/o settimanale;
- il luogo ed il sito preciso ove l'attività verrà svolta, con l'indicazione del posizionamento delle attrezzature in particolare se all'interno o all'esterno del locale;
- le sere alla settimana nelle quali detta attività non si svolgerà, specificandone i giorni;
- che l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre i valori limite stabiliti al comma 2 dell'art. 9 del presente Regolamento comunale;
- di rispettare eventuali prescrizioni impartite dall'autorità comunale;
- che durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento verranno rispettate le prescrizioni di cui al T.U.C. - Testo Unico in materia di Commercio;
- che l'attività rumorosa cesserà tassativamente alle ore 01:00 nelle serate feriali e alle ore 02:00 nelle serate festive e prefestive.

La richiesta dovrà essere sottoscritta con la dichiarazione di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e corredata da una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo le indicazioni riportate al comma 2 dell'art. 2 della DGR n. 2510 del 18/12/1998.

4. In occasione di particolari eventi, ovvero per esigenze a carattere stagionale connesse alla vocazione turistica del territorio comunale, o per manifestazioni di particolare rilevanza con motivazioni di interesse pubblico Il Sindaco potrà concedere deroghe ulteriori ai limiti di cui alla Tabella n.1.

Art. 10

(*Autorizzazione per l'esercizio di manifestazioni)*

1. Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni, che rientrano nei limiti previsti dalla Tabella 1 dell'art 9, sono soggette ad autorizzazione da richiedere almeno 20 giorni prima dell'inizio, come da Allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. In essa dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicati tutti gli interventi strutturali atti a contenere le emissioni del rumore presso i recettori più esposti. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. E' fatto obbligo di detenere copia dell'autorizzazione presso il luogo ove si svolge la manifestazione, a disposizione dell'Autorità di controllo che ne fa richiesta.

2. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alla Tabella 1 del precedente art. 9, possono chiedere autorizzazione in deroga almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da Allegato 4. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. In essa dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicati tutti gli interventi strutturali atti a contenere le emissioni del rumore presso i recettori più esposti. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa eventuale acquisizione del parere di ARPAL. è fatto obbligo di detenere copia dell'autorizzazione presso il luogo ove si svolge la manifestazione, a disposizione dell'Autorità di

controllo che ne fa richiesta.

3. Laddove non vengano apportate ulteriori modifiche al locale o all'impianto di emissione sonora, oltre a quelle già eventualmente eseguite in conformità alle prescrizioni del tecnico competente in acustica ambientale, la relazione redatta dal suddetto tecnico conserva validita' senza limiti temporali, a meno di modifiche e/o integrazioni ai limiti fissati dalla normativa nazionale o dal presente Regolamento. Tale principio vale anche in riferimento alle eventuali relazioni prodotte dagli esercenti precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento. Le norme del regolamento, per quanto compatibili, devono ritenersi applicabili anche alle attività disciplinate dal Testo Unico sul Commercio, pubblicato sul B.U. della Regione Liguria n. 1 in data 02 gennaio 2007, nonche' alle attivita' artigianali di produzione e servizi.

4. L'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è indicato nell'allegato nr. 6.

5. Nelle aree non ricomprese tra quelle esplicitamente destinate alle attività temporanee, definite dai confini spaziali di presumibile propagazione dei rumori prodotti dalle attività temporanee stesse, le autorizzazioni potranno essere concesse solamente quando in un anno, la somma delle durate delle singole attività temporanee che in esse si svolgono non superi i 30 giorni. Per particolari esigenze, anche legate alla eventuale vocazione turistica del territorio e compatibilmente con le caratteristiche urbanistiche ed infrastrutturali delle aree interessate il Comune potrà concedere autorizzazioni per singole attività temporanee per un numero di giorni non superiore a 60 nel corso dell'anno. Ogni singola autorizzazione per attività temporanea per manifestazioni e simili non potrà essere concessa per un periodo superiore a 15 giorni.

6. Le manifestazioni comportanti l'utilizzo di strumenti musicali non amplificati che rientrano nei limiti previsti dalle categorie 3 e 4 della tabella 1 dell'art. 9 con gli orari di cui all'art. 9 comma 3, sono soggette ad autorizzazione da richiedere 15 giorni prima dell'inizio, come da allegato 1.

Art. 11

(Uso di altoparlanti su veicoli)

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la pubblicità in materia di pubblicità fonica, nonché quanto previsto in materia di pubblicità elettorale, l'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è consentito solo nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. La pubblicità fonica è vietata in prossimità e nell'arco di almeno 100 metri dall'ospedale, case di cura, residenze protette, scuole di ogni ordine e grado, chiese e luoghi di culto autorizzati durante la celebrazione delle funzioni.

TITOLO III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 12

(Ambito di applicazione)

1. Le norme contenute nel presente titolo III a tutela della quiete pubblica e privata costituiscono normativa di dettaglio ad integrazione di quanto già contenuto nel Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 13

(Emissioni sonore disturbanti)

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 659 del Codice penale con riferimento ai rumori suscettibili di cagionare disturbo ad un numero indeterminato di persone, ovvero di quanto previsto da specifici articoli del presente Regolamento, in tutto il territorio comunale sono vietate le emissioni sonore disturbanti. Ai fini della presente norma sono considerate emissioni sonore disturbanti: a) emettere grida od urli inconsulti; b) uso, oltre i limiti della normale tollerabilità, di strumenti musicali quali pianoforti, trombe, violini, ecc., ovvero di strumenti sonori quali apparecchi radiofonici, magnetofonici, televisivi, ecc.; c) uso, oltre i limiti della normale tollerabilità, di segnalazioni acustiche

quali sirene, clakson, ecc.; d) sospingere, nel corso di manifestazioni di qualsiasi genere, cerchioni di ferro, botti o altri simili oggetti che possono produrre rumore; e) l'attività di carico e scarico merci nei centri abitati, dalle ore 24,00 alle ore 5.00; f) provocare, ovvero non impedire quando se ne ha l'obbligo e nel periodo notturno, gli strepiti di animali.

2. Gli impianti antifurto installati negli immobili, ovvero su autoveicoli, devono essere sottoposti a manutenzione onde evitare malfunzionamenti ed inneschi accidentali. In ogni caso, l'emissione sonora della sirena di allarme deve cessare automaticamente entro i 10 minuti successivi all'innesco.

Art. 14

(*Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici*)

1. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone.

2. L'accertata reiterata violazione al 1° comma del presente articolo, ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., può comportare la revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie.

3. Nel caso di recidiva, ovvero nel caso in cui il soggetto sia già stato sanzionato ivi compreso il caso in cui il reiterato disturbo accertato non è addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, può essere adottata l'ordinanza sindacale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

Art. 15

(*Giochi rumorosi*)

1. Negli impianti sportivi all'aperto nei quali si conducono giochi rumorosi, non qualificabili come luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento ed, in quanto tali, esclusi dall'obbligo di licenza di cui agli artt. 68 ed 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l'attività deve cessare alle ore 22,00 nel periodo invernale ed alle ore 24,00 nel periodo estivo.

Art. 16

(Altre attività)

1. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico o promozionale o di promozione del territorio, comportante l'utilizzo di attrezzature di amplificazione, che si svolgono in orario diurno e comunque non oltre le ore 22.00, salvo quanto disposto dall'art. 23 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, che operano nel rispetto del limite di 70 dBA, misurato come livello equivalente di pressione sonora ponderato A misurato in facciata dell'edificio più esposto, sono soggette ad autorizzazione da richiedere almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'Allegato n. 1 (procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 della DGR n. 2510 del 18/12/1998). L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

TITOLO IV

MISURAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 17

(Misurazioni e controlli)

1. I parametri di misura sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
- LAeq come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura)≥10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.

2. Di norma non si applica il limite di immissione differenziale nè altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive). Qualora vengano superati i limiti concessi in deroga per la presenza ravvicinata di più sorgenti sonore, i tecnici dell'Ente a cui sono demandate le attività di controllo procedono

all'individuazione del o dei responsabili del valore anomalo di immissione, effettuando, con l'ausilio delle forze di P.S., ulteriori misurazioni, anche in applicazione del metodo differenziale all'interno delle unità abitative così come previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

3. L'attività di controllo di cui al presente articolo è svolta dai competenti servizi comunali e, in caso di carenza di questi ultimi, mediante ricorso all'ARPAL fatte salve le competenze di vigilanza degli agenti di P.G**.**

Art. 18

(Sanzioni)

1. L'assenza delle autorizzazioni previste dagli artt. 7 e 10 del presente Regolamento nello svolgimento di cantieri, di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00. E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di autorizzazione.

2. La violazione alle prescrizioni temporali e modali previste dai Titoli I, II e III del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3°, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.

3. La mancata detenzione sul sito delle autorizzazioni di cui agli artt. 7 e 10 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

4. Per l'accertamento delle violazioni al presente Regolamento si applicano le norme previste della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. In casi di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, fermi restando i poteri degli organi dello Stato preposti alla tutela della sicurezza pubblica, con provvedimento contingibile ed urgente il Sindaco potrà ordinare il ricorso a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti dell'inquinamento acustico.

6. Le violazioni delle altre norme e dei divieti imposti nel presente regolamento e non sanzionati dai commi precedenti comportano l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 da € 25 ad € 500 con pagamento in misura ridotta di € 50.

TITOLO V

Art. 19

(Nuove attività)

1.Tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di :

- strade tipo autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere, strade locali;
- discoteche;
- circoli privati, pubblici esercizi e le attività produttive, commerciali e di servizio ove saranno installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

dovranno documentare il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico mediante valutazione di impatto acustico.

2. Il rilascio dei provvedimenti che abilitano all'utilizzo dei suddetti immobili o infrastrutture e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive è subordinato alla

verifica del rispetto dei limiti della classificazione acustica e dei limiti differenziali.

3. La valutazione revisionale di impatto acustico deve essere realizzata secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 1999, n. 534.

4. Le attività che palesemente non costituiscono fonte di disturbo possono essere intraprese trasmettendo autocertificazione in sostituzione della specifica valutazione d'impatto acustico. Nel caso in cui, a posteriori, fosse dimostrata la presenza di disturbo sonoro causato dalla nuova attività, dovrà essere presentato un Piano di Risanamento Acustico entro 30 giorni dalla notifica di apposita comunicazione da parte del Servizio Tutela Ambiente.

Art. 20

(Valutazione del clima Acustico)

I . Tutti i progetti che prevedono la realizzazione dei seguenti insediamenti:

- scuole ed asili nido ;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma I dell'art. 19 del presente Regolamento, dovranno contenere una documentazione della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate.

2. La valutazione di clima acustico deve essere realizzata secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 1999, n. 534.

3. La documentazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa al Servizio Tutela Ambiente per il rilascio del nullaosta.

Art. 21

(Requisiti acustici degli edifici)

1. Tutte le nuove costruzioni edilizie devono presentare caratteristiche acustiche passive tali da salvaguardare la qualità della vita all'interno degli ambienti abitativi.

2. I requisiti acustici passivi degli edifici sono determinati dal DPCM. 5 dicembre 1997 e successive modificazioni, in particolare la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti :

- 35dB(A) per i servizi a funzionamento discontinuo,
- 25dB(A) per i servizi a funzionamento continuo.

3. Le misure del livello sonoro dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla legislazione nazionale ovvero secondo le metodologie della buona tecnica contenute nelle norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).

4. Qualsiasi provvedimento abilitativo di tipo edilizio relativo agli interventi di cui al punto 1 è vincolato all'avvenuto collaudo acustico positivo dell'immobile.

ALLEGATI

Allegato 1 (in bollo)

Al Comune di IMPERIA
(procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 della DGR n. 2510 del 18/12/1998).

lo sottoscritto.....nato a .....

il..... residente a .....

via..... …nr. ..... in qualità

di..... della..... ….....Sede

legale..... Iscrizione alla

CCIAA.....CF o P.IVA ..... per l'attivazione di:

…….....

con sede in via..... …....

per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a)..... ….....

CHIEDO

L'autorizzazione in deroga ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

A tal fine dichiaro **di rispettare gli orari ed i valori limite in deroga** indicati dal Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Confermo che i dati e le notizie fornite dalla presente domanda corrisponde a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

TIMBRO E FIRMA

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.3 DPR 445/00)

Allegato 2 (in bollo)

Al Comune di IMPERIA

lo sottoscritto.....nato a .....
il..... residente a .....
via..... nr. ..... in qualità
di..... della.....
Sede legale.....
Iscrizione alla CCIAA.....CF o P.IVA ..... per l'attivazione di un cantiere:
…….....

con sede in via.....

per il periodo dal (g/m/a)..... ...al (g/m/a).....

CHIEDO

L'autorizzazione in deroga ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico. A tal fine dichiaro di **non essere in grado di rispettare** (barrare la voce interessata):

[_] gli orari previsti dal Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;

[_] i valori limite in deroga previsti dal Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico per i seguenti motivi

…….....

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale redatta secondo le indicazioni riportate al comma 2 dell'art. 2 della DGR n. 2510 del 18/12/1998

Confermo che i dati e le notizie fornite dalla presente domanda corrisponde a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

TIMBRO E FIRMA

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.3 DPR 445/00)

Allegato 3 (in bollo)

Al Comune di IMPERIA

Io sottoscritto.....nato a ..... il..... residente a ..... via..... nr. ..... in qualità di..... ….....della..... Sede legale..... Iscrizione alla CCIAA.....CF o P.IVA ..... per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo..... con sede in via ..... .per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a)..... con il seguente orario: dalle ore ..... alle ore .....

CHIEDO

L'autorizzazione in deroga ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico. A tal fine **dichiaro di essere in grado di rispettare**:

[_] gli orari di cui alla Tabella 1 del Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;

[_] i valori limite in deroga di cui alla Tabella 1 del Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale redatta secondo le indicazioni riportate al comma 2 dell'art. 2 della DGR n. 2510 del 18/12/1998

Confermo che i dati e le notizie fornite dalla presente domanda corrisponde a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

TIMBRO E FIRMA

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.3 DPR 445/00)

Allegato 4 (in bollo)

Al Comune di IMPERIA

Io sottoscritto.....nato a ….....
il..... residente a .....
via..... nr. ..... in qualità di..... della..... Sede legale..... Iscrizione alla CCIAA.....CF o P.IVA..... ..... per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo .....
.....
in via ..... per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a)..... con il seguente orario: dalle ore ..... alle ore ..... ….....

CHIEDO

L'autorizzazione in deroga ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
A tal fine dichiaro (barrare la voce interessata) d**i non essere in grado di rispettare:**

[_] gli orari di cui alla Tabella 1 del Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
[_] i valori limite in deroga di cui alla Tabella 1 del Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
per i seguenti motivi:
……
……

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale redatta secondo le indicazioni riportate al comma 2 dell'art. 2 della DGR n. 2510 del 18/12/1998.

Confermo che i dati e le notizie fornite dalla presente domanda corrisponde a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

TIMBRO E FIRMA

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 3 DPR 445/00)

Allegato 5

ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL' ART. 7
(Cantieri e mestieri rumorosi)

La domanda è acquisita al protocollo dell'Ufficio Comunale incaricato:

1.a -nel caso in cui le attività di cantiere o di mestiere rumoroso siano svolte nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di zona previsti dal DPCM 14/11/1997, il committente o in sua vece il Direttore dei Lavori o in ultima analisi il titolare dell'impresa in sede di comunicazione di inizio dei lavori indica la durata del cantiere, gli orari e i limiti di zona che verranno rispettati secondo quanto stabilito dal DPCM 14/11/1997;

1.b – nel caso in cui l'attività di cantiere o il mestiere rumoroso non siano in condizioni di garantire il rispetto dei limiti di zona previsti dal DPCM 14/11/1997 ma rientrano nei limiti di rumore previsti dall'art. 6 del Regolamento, il Direttore dei Lavori o il titolare dell'impresa richiedono 30 gg. prima dell'inizio dei lavori l'autorizzazione seguendo il modulo di cui all'Allegato nr.1 (procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 della DGR n. 2510 del 18/12/1998). L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

1.c – nel caso in cui l'attività di cantiere o il mestiere rumoroso non siano in condizioni di garantire il rispetto dei limiti previsti dagli artt. 5 e 6 del Regolamento, il Direttore dei Lavori o il titolare dell'impresa richiedono 30 gg. prima dell'inizio dei lavori l'autorizzazione seguendo il modulo di cui all'Allegato n. 2. l'Ufficio incaricato emette il proprio parere di competenza entro 30 giorni dalla richiesta. L'autorizzazione ovvero il provvedimento di motivato diniego sono inviati all'Arpal ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza.

1.d - L'importo per il rimborso delle spese di istruttoria relative al rilascio dell'autorizzazione da versare al Comune di Imperia Servizio Tesoreria viene stabilito dalla Giunta Comunale.

Allegato 6

ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART.10
(Manifestazioni)

La domanda è acquisita al protocollo dell'Ufficio Comunale incaricato:

1.a -nel caso in cui la manifestazione sia svolta nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'art. 9 del Regolamento, il responsabile della manifestazione temporanea trasmette la domanda seguendo l'Allegato 3. L'Ufficio incaricato trasmette copia dell'autorizzazione, ovvero del provvedimento di motivato diniego, all'Arpal ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza.

1.b-nel caso in cui la manifestazione non sia in grado di rispettare le prescrizioni di cui alla Tabella 1 dell'art. 9 del Regolamento, il responsabile della manifestazione temporanea trasmette la domanda seguendo l'Allegato 4. l'Ufficio incaricato emette il parere di competenza entro 30 giorni dalla richiesta. L'autorizzazione ovvero il provvedimento di motivato diniego sono inviati all'Arpal ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza.

1.c- L'importo per il rimborso delle spese di istruttoria relative al rilascio dell'autorizzazione da versare al Comune di Imperia Servizio Tesoreria viene stabilito dalla Giunta Comunale.